



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL SEGRETARIO GENERALE

Egregio Signor
Alex Marini
Consigliere provinciale
Gruppo misto
SEDE

Oggetto: richiesta prot. n. 7297 del 9 giugno 2020 relativa alla sentenza 61/2020 - risposta.

A riscontro della Sua richiesta del 9 giugno 2020 (assunta al prot. n. 7297 del Consiglio provinciale), preciso fin da subito che gli atti e i documenti da Lei richiesti presentano profili di segretezza e di riservatezza in quanto contenenti dati personali e informazioni che coinvolgono la sfera soggettiva di terze persone e considerato che per gli scritti difensivi dei professionisti esterni all'ente va tutelata l'opera intellettuale e garantito il segreto professionale.

Per tali ragioni, in analogia a quanto disposto al comma 4 dell'articolo 147 del regolamento interno del Consiglio provinciale, comunico che Lei - quale consigliere provinciale - potrà prendere visione degli atti e della documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 della Sua istanza, presso la segreteria generale del Consiglio provinciale, in orario d'ufficio e nella giornata che Lei vorrà previamente concordare.

Con riguardo al punto 4 della Sua richiesta, come si può leggere nella stessa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 gennaio 2020, n. 1, di affidamento dell'incarico di rappresentanza, assistenza e difesa del Consiglio provinciale nel contenzioso di cui agli atti processuali *de quibus*, si è proceduto all'affidamento diretto della difesa ad un avvocato del libero foro, come consentito dalla normativa vigente e sulla base delle motivazioni esplicitate nella stessa deliberazione (pubblicata sul sito del Consiglio nella sezione "Amministrazione trasparente"), senza obbligo di acquisire ulteriori preventivi in merito.

In relazione al punto 7 della richiesta si fa presente che i consiglieri provinciali hanno diritto di ottenere - come previsto dall'articolo 147, comma 8, del regolamento interno del Consiglio - copia delle sole deliberazioni dell'Ufficio di presidenza, analogamente a quanto previsto per l'accesso alle deliberazioni della Giunta provinciale.

Vista la natura riservata degli atti e documenti richiesti come sopra rilevato, Le ricordo che è posto in capo al consigliere provinciale che ne prende visione l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione degli atti e delle informazioni coperti da segreto.

Cordiali saluti.

- Il segretario generale -